

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4066 del 29 dicembre 2009

Pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione su supporto cartaceo e sul sito informatico regionale.

[Bollettino ufficiale della Regione del Veneto]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Costituzione della Repubblica, fin dal suo testo originario entrato in vigore il 1° gennaio 1948, imponeva alle Regioni l'obbligo di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti approvati dal Consiglio regionale e promulgati dal Presidente della Regione. La pubblicazione costituiva - e costituisce tutt'oggi - un adempimento necessario per l'entrata in vigore di una legge o di un regolamento.

La legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali" ha individuato nel "Bollettino ufficiale della Regione" (Bur) lo strumento mediante il quale le Regioni a statuto ordinario avrebbero dovuto adempiere la disposizione costituzionale.

Lo Statuto della Regione del Veneto - approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340 - ha ripreso tale denominazione, anche se, di fatto, il primo numero del "Bollettino ufficiale della Regione veneta" era già uscito il 9 luglio 1970, per dare notizia dei provvedimenti del Consiglio regionale che eleggevano il Presidente, il Vicepresidente e i due Segretari del Consiglio.

La legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, più volte modificata e integrata, ha definito i contenuti della pubblicazione, fra i quali rientrano le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti e le ordinanze del Presidente, pubblicati per estratto, per indicazioni sommarie o integralmente, a seconda della loro rilevanza e del numero di utenti potenzialmente interessati.

Per oltre vent'anni il Bur è stato edito nella sola veste cartacea, composto e stampato da terzi e distribuito tramite il servizio postale. Con il tempo si è evoluto, adeguandosi alle nuove tecnologie, tanto che oggi la versione a stampa rappresenta solo uno dei canali attraverso i quali l'Amministrazione regionale diffonde i contenuti del Bur.

Ora la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" all'articolo 32, 1° comma, dispone che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Per quanto riguarda la nostra Regione, ormai da parecchi anni è possibile consultare gratuitamente il Bollettino nel sito informatico regionale, all'indirizzo internet <http://bur.regione.veneto.it> ove, accanto al formato Pdf - perfettamente uguale al Bur a stampa - è presente il formato Html, ove sono riportati i testi integrali degli atti pubblicati e relativi allegati che talora, per l'ampiezza del testo, la presenza di grafici, mappe ecc. non possono trovare posto nella versione cartacea. La sezione con il Bollettino ufficiale è anzi la parte del sito della Regione del Veneto che registra il maggior numero di accessi.

Inoltre, già dal 2006 il personale della redazione provvede alla composizione del Bollettino, utilizzata sia per l'edizione a stampa che per quella online (nella duplice versione Html e Pdf), con conseguente produzione all'interno dell'Ente di un servizio in precedenza affidato all'esterno e realizzazione di un notevole risparmio nella spesa di pubblicazione.

La nuova normativa non comporta pertanto problemi tecnici per l'Amministrazione regionale anche se, nella eccessiva sintesi del testo legislativo e in assenza di una qualsivoglia circolare esplicativa, la disposizione si presta ad applicazioni difformi nei diversi Enti pubblici ai quali si rivolge.

L'innovazione comporta peraltro una vera e propria rivoluzione nel settore delle forme di pubblicità legale, settore cruciale per le implicazioni e le conseguenze in tema di certezza del diritto. Proprio il dovere di assicurare un'informazione istituzionale certa, chiara, accessibile e non dispersa in molteplici canali informativi, a garanzia della certezza del diritto, porta a confermare la necessità dell'individuazione del Bollettino ufficiale della Regione quale unica fonte di informazione istituzionale dell'Ente, per continuare a fornire ai cittadini uno strumento informativo legale unico.

Pertanto, come disposto dall'articolo 32, 1° comma, della legge n. 69/2009, dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, per i quali in precedenza era necessaria la pubblicazione nel Bur a stampa, si intendono assolti con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione in formato Pdf consultabile gratuitamente all'indirizzo internet <http://bur.regione.veneto.it>.

Peraltro, la considerazione che alcuni Comuni veneti, almeno in parte del loro territorio, sono privi di copertura della banda larga di rete fissa, mentre altri comunque non superano la soglia di 2Mbit/secondo comporta comunque la necessità di garantire, almeno per un periodo transitorio, la stampa dell'edizione cartacea del Bollettino ufficiale che, di fatto, risulta ancora largamente diffusa e utilizzata sia dai cittadini che dagli operatori del settore pubblico.

Per i motivi sopra indicati l'edizione del Bur a stampa su supporto cartaceo continua a essere realizzata e diffusa con gli strumenti attualmente in essere.

Si rammenta anche, per completezza di informazione che, oltre alla diffusione a stampa e sul sito internet, da tempo è disponibile un servizio di newsletter, denominato *Il mio Bollettino*, che consente di ricevere il Bur nella propria casella di posta elettronica. Si tratta di uno strumento semplice e moderno per fornire ai cittadini un'informazione mirata e personale, in quanto preventivamente selezionata dal singolo utente. Il servizio, completamente gratuito, consente di ricevere il giorno stesso dell'uscita dell'edizione cartacea una newsletter con l'intero Bollettino o con gli atti relativi alla sezione o materia prescelta (per esempio: concorsi, avvisi di nomina, atti relativi alla sanità ecc). Alla fine di novembre gli iscritti alla newsletter erano oltre 8.700.

Inoltre, il Bollettino ufficiale è ora disponibile anche sul telefonino e in formato Rss sul reader scelto e installato, che segnala automaticamente la pubblicazione di un nuovo numero del Bur.

Vi sono, dunque, quattro canali diversi per consultare il Bur e conoscere ciò che fa la Regione: edizione su carta, nel sito internet, newsletter e Rss.

Al fine di contenere ulteriormente i costi e favorire la tendenza a un progressivo superamento delle forme di diffusione su supporto cartaceo, si propone di privilegiare, all'interno dell'Amministrazione regionale, la diffusione tramite rete intranet/internet.

Per gli stessi motivi il supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione destinato alla diffusione interna, previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 14/1989, contenente i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione sarà distribuito esclusivamente tramite newsletter interna, anziché su supporto cartaceo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;

Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;]

delibera

1. Dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, per i quali in precedenza era necessaria la pubblicazione nel Bur a stampa, si intendono assolti con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione in formato Pdf consultabile gratuitamente all'indirizzo internet <http://bur.regione.veneto.it>.

2. La stampa del Bollettino ufficiale della Regione su supporto cartaceo permane con gli strumenti di diffusione attualmente in essere.

3. All'interno dell'Amministrazione regionale è privilegiata la diffusione del Bollettino ufficiale della Regione tramite rete intranet/internet.

4. Lo specifico supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione destinato alla diffusione interna, previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 14/1989, contenente i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione è distribuito esclusivamente tramite newsletter interna, anziché su supporto cartaceo.

5. La Direzione Attività istituzionali è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.